

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA " CACCIA & NATURA "

REGOLAMENTO DI GESTIONE

PREMESSA

Il Comune di PICINISCO in ossequio alle intese intercorse tra PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO e MOLISE, MINISTERO AMBIENTE, REGIONE LAZIO, AMM.NE PROVINCIALE, COMUNI DELLA FASCIA DI PROTEZIONE ESTERNA DEL P.N.A.L.M., rende operativa l'Azienda Faunistico Venatoria denominata "CACCIA & NATURA", costituita con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 29.03.2000.

Con l'istituzione della A.F.V. l'Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere che le proprie aree territoriali, geograficamente limitrofe al Parco Nazionale d'Abruzzo, rivestono una speciale funzione di fascia di transizione tra realtà gestionali diverse ed assumere l'onere di fungere da zona cosiddetta "cuscinetto" tra P.N.A.L.M. e territori ove la caccia è consentita regolamentando l'attività venatoria e in modo particolare e le attività ad essa riferibili per un ottimale mantenimento e ripristino degli ambienti naturali.

Consci che l'area protetta del P.N.A.L.M. è un importantissimo strumento nazionale finalizzato alla conservazione degli ambienti naturali e loro ecosistemi e che persegue opzioni di tipo scientifico-naturalistici e che ciò che accade al di fuori di essa esercita un'influenza notevole sulle attività che in essa si svolgono, si ritiene indispensabile una programmazione territoriale che oltre la particolare disciplina venatoria, tesa ad una più rigorosa protezione della fauna pregiata che dal P.N.A.L.M. può sconfinare, preveda anche interventi di ricomposizione ambientale, ricostituzione delle condizioni ideali di mimetismo e sostentamento per la fauna selvatica, progetti di ripopolamento di fauna, progetti di reintroduzione di specie estinte, progetti per l'allevamento di selvaggina per ripopolamento, progetti per la messa a cultura di terre abbandonate quale fonte alimentare per la selvaggina e progetti per il recupero di casolari abbandonati. In questo contesto si inserisce l'attività venatoria qui particolarmente regolamentata ma non vietata in quanto essa tra tutte le attività dell'uomo è quella che, per dimensione propria, gli consente di "vivere" l'ambiente naturale.

ART. 1 FINALITA'

1) Il territorio del Comune di PICINISCO, costituito in A.F.V., limitrofo al P.N.A.L.M. e pertanto considerato di alto valore naturalistico per la presenza di fauna selvatica di rilevante interesse scientifico (autoctona o sconfinante dal P.N.A.L.M.) deve essere gestito in maniera globale per evitare sperequazioni in ordine agli interventi di ripristino ambientale, di selezione e tutela della fauna selvatica, nonché alla disciplina di ogni tipo di attività venatoria.

2) L'Azienda Faunistico Venatoria "Caccia & Natura", in prosieguo per brevità indicata A.F.V., ai sensi dell'art. 16 della legge 157/92, non persegue scopi di lucro e, ai sensi della legge regionale vigente, ha per scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta. Tende inoltre al rispetto delle colture agricole, all'uso razionale dei territori destinati alla caccia, all'uso razionale dei prodotti chimici in agricoltura.

3) L'A.F.V. prevede, in particolare, interventi di mantenimento e ristrutturazione del territorio stesso mediante:

- indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
- rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
- apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte;
- limitazione delle cause di nocività ambientale;
- prevenzione e lotta agli incendi;
- regimentazione delle acque;
- controllo degli inquinamenti;
- recupero di terreni incolti abbandonati;
- recupero dei casolari abbandonati;
- produzione e allevamento di selvaggina;

ART. 2
SEDE

1) L' A.F.V. ha sede nel comune di Picinisco.

ART. 3
UFFICIO A.F.V.

- 1) La gestione dell'azienda è affidata all' "Ufficio A.F.V.", con sede presso l'Ufficio Polizia Municipale nel comune di Picinisco.
- 2) L'Ufficio A.F.V. è retto dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
- 3) L'ufficio espleta tutte le funzioni di segreteria inerente l'A.F.V. e del C.T.G. di cui al seguente art. 4. L'ufficio si avvale per tutti gli adempimenti della collaborazione e consulenza degli altri uffici comunali competenti per materia e relativi servizi.
- 4) L'Azienda Faunistico Venatoria è , inquadrata finanziariamente in seno alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio comunale che ne gestisce integralmente la movimentazione.
- 5) L'Ufficio A.F.V., inoltre:
 - raccoglie, cataloga e conserva i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ogni altro documento inerente l'A.F.V.;
 - aggiorna e custodisce il registro dei cacciatori ammessi.
- 6) L'ufficio A.F.V. trimestralmente informerà il Centro Studi Ecologici Appenninico del P.N.A.L.M. sulla base delle notizie e dati raccolti o trasmessi dai cacciatori dell'A.F.V. circa le segnalazioni di esemplari di specie particolarmente interessanti all'interno della A.F.V. utilizzando appositi stampati forniti dal P.N.A.L.M. stesso.

ART. 4
COMITATO TECNICO DI GESTIONE -C.T.G.-

- 1) ~~Ai fini della revisione periodica e dinamica del presente Regolamento e/o per tutte le eventuali integrazioni tecnico-scientifico-amministrative che dovessero rendersi necessarie anche per l'adeguamento ead eventuali modifiche normative, il Consiglio Comunale istituisce un Comitato Tecnico di Gestione (C.T.G.).~~
- 2) il C.T.G. è così composto:
 - dal Sindaco o da un suo delegato specifico, ~~anche non consigliere comunale,~~ - Presidente;
 - dal Responsabile dell'ufficio A.F.V. comunale;
 - ~~— da tre rappresentanti dei cacciatori residenti e naturali di Picinisco di cui due che praticano la caccia al cinghiale ed un cacciatore praticante altra tipologia di caccia, eletti democraticamente in sede di assemblea pubblica indetta a cura del Responsabile del Servizio con votazione a scrutinio segreto;~~
 - ~~— un tecnico esperto ed abilitato in materia di gestione agro-silvo-pastorale e faunistica;~~
- 3) Le proposte di modifiche al Regolamento sono assunte dal Comitato Tecnico di Gestione a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Una volta adottate, le relative proposte sono presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.

ART. 5
CARICO VENATORIO

Il carico venatorio è stabilito nella misura di un cacciatore ogni ha. 40 come dalla vigente normativa. Eccezionalmente, quando particolari necessità lo richiedano, il C.T.G. potrà chiedere una deroga al limite del carico venatorio purché la decisione non contrasti con le finalità dell'A.F.V. e in ogni caso senza superare il valore massimo previsto dalla legge.

ART. 6
ATTIVITA' CINOFILIE

- 1) Nell'ambito dell'A.F.V., è consentita ai sensi dell'art. 32 della L.R. 17/95 approvato con D.G.P. n. 58 del 27.07.1998 l'esecuzione di gare cinofile, previa accordi prestabiliti e calendarizzati con l'Organo Provinciale di Vigilanza Venatoria. Dette attività potranno essere condotte:
 - a) su selvaggina riprodotta allo stato naturale escluso il periodo della formazione dei nidi e della riproduzione durante i periodi della stagione venatoria;
 - b) su selvaggina riprodotta in cattività e all'uopo liberata in periodo di silenzio venatorio;
- 2) Eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, se trattasi ad esempio di manifestazioni cinofile a carattere nazionale, regionale, provinciale, internazionale e purché si dimostri che non si arreca danno alle colture in corso e alla fauna selvatica in riproduzione, è consentito derogare il limite prestabilito.
- 3) E' altresì consentito con le medesime disposizioni l'allenamento al volo dei falchi.

4) I cani di proprietà dei cacciatori ammessi o dei cinofili dovranno risultare in regola con le normative regionali - L.R. 9/9/1988, N.63 - di anagrafe canina, e trasportati nel rispetto delle norme dettate dalla direttiva CEE n.77/89 e dal DPR 5/6/82 n. 624. I cani dovranno inoltre risultare da apposite attestazioni veterinarie, essere stati sottoposti ad appositi trattamenti sanitari di legge ed a periodico trattamento antielmintico (almeno semestrale). La mancanza di tali requisiti comporterà l'esclusione dell'uso del cane per la giornata in corso. Il cacciatore o cinofilo che per tre volte anche non consecutive, venga sorpreso con cane non in regola verrà automaticamente escluso dal diritto di ammissione o di fruizione. Le medesime disposizioni si applicano ai cani utilizzati nell'esercizio venatorio.

5) Le aree di gare cinofile di cui al presente articolo istituite a norma della legge regionale sulla caccia, in ossequio ai principi e finalità di protezione del PNA a cui si ispira l'A.F.V., saranno individuate in territori distanti dal confine del P.N.A.L.M.. In considerazione del disturbo che potrebbe arrecarsi alla fauna pregiata in dette zone.

ART. 7 CALENDARIO VENATORIO

1) Il Funzionario Responsabile visto il calendario venatorio regionale, visti i piani di abbattimento dell'A.F.V. approvati dalla Amministrazione Provinciale, visto il D.P.R. n. T0301 del 16.09.2011, sentito il C.T.G., entro l'inizio della stagione venatoria, stabilisce il calendario venatorio in A.F.V., che non potrà comunque superare in eccesso i limiti del calendario venatorio regionale.

L'esercizio della caccia nell'A.F.V. è regolamentato dalle disposizioni contenute nel calendario di cui al presente articolo e dalle norme del calendario venatorio della Regione Lazio, nonché dalle disposizioni/prescrizioni Provinciali e regionali (vedi D.P.R. n. T0301 del 16.09.2011).

2) Considerata tuttavia la localizzazione geografica dell'A.F.V., adiacente ai territori di eccezionale interesse faunistico ed ambientale del P.N.A.L.M., meritevoli quindi di una più attenta e razionale utilizzazione a fini venatori, il calendario della A.F.V. e le norme di gestione e conduzione della stessa potranno prevedere particolari limitazioni. Nel restante territorio dell'azienda e fino a nuova disposizione tra gli ungulati sono cacciabili esclusivamente il cinghiale ed il capriolo nel rispetto dell'autorizzazione provinciale annuale dei Piani di Prelievo Venatorio e di particolari norme di seguito specificate.

a) per quanto concerne strettamente la caccia alla specie Cinghiale:

a.1) La porzione di territorio dell'A.F.V. riservata alla caccia al Cinghiale è divisa in due zone delimitate e separate dalla Strada Provinciale Villa Latina – Picinisco – Prati di Mezzo. La zona confinante con il Comune di Settefrati sarà contraddistinta con la lettera "A" e quella confinante con il Comune di S. Biagio Saracinisco con la lettera "B".

a.2) La caccia al cinghiale è autorizzata per le sole giornate di Sabato, Domenica ed eventuali festività infrasettimanali, con esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio (Silenzio Venatorio) e sarà praticabile, previo la verifica dei requisiti dei singoli componenti, sia dalla squadra unica locale che da quelle non locali, con particolare riguardo alle squadre appartenenti alla fascia di Protezione Esterna del P.N.A.L.M. In particolare la presenza delle squadre non locali sarà obbligatoriamente autorizzata a turnazione secondo le domande presentate entro la data del 30 agosto di ogni annualità, con massimo di n. 10 giornate di autorizzazione ad ogni squadra non locale e previa rigida calendarizzazione predisposta e comunicata alle squadre dal responsabile Uff. AFV comunale. Le n. 10 giornate sono aumentate a n.15 solo in caso di disponibilità di giornate libere. Saranno autorizzate, per il solo primo lunedì utile successivo alla giornata di impraticabilità venatoria, le squadre già autorizzate e che non hanno potuto esercitare la caccia per motivi climatici (territorio coperto da neve, pioggia, ecc);

a.3) Tutte le squadre dovranno nominare, al loro interno, un capo-caccia (più n. 2 vice capo-caccia facenti le veci del capo caccia nelle eventuali assenze temporanee o permanenti della intera battuta), che saranno gli interlocutori responsabili autorizzati nei confronti dell'ufficio A.F.V. La figura del capo-caccia dovrà essere presente durante ogni battuta al cinghiale.

a.4) Le squadre dei non residenti, appartenenti ad un Comune della Fascia di Protezione Esterna del P.N.A.L.M., dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere composte da un minimo di n. 10 cacciatori residenti nella suddetta fascia; al fine del riconoscimento di detto requisito, ed assumere priorità di diritto rispetto ad altre squadre, nell'accoglimento delle domande e nella calendarizzazione delle turnazioni (ovvero rispetto a squadre che non potranno essere considerate della Fascia di Protezione Esterna del P.N.A.L.M.);

a.5) al fine di meglio promuovere le attività aziendali e del territorio comunale potranno essere previsti scambi venatori con squadre di altre AFV anche fuori regione; le eventuali partecipazioni della squadra locale ad attività/giornate di caccia in altre AFV potrà essere compartecipata dal Comune attraverso un contributo economico o organizzazione viaggio;

a.6) La squadra locale potrà ospitare nel suo organico altri cacciatori, limitatamente ad un massimo di n. 10 "quotisti" ed eventuali cacciatori "giornalieri" per un massimo di eventuali ulteriori n. 10 unità per giornata di caccia. Ogni cacciatore "quotista" sarà autorizzato, previa comunicazione del capo-squadra, ed avrà diritto all'intera stagione venatoria.

a.7) Il cacciatore quotista dovrà essere proposto da non meno di tre cacciatori locali, che già risultano ammessi alla squadra locale, i quali sottoscriveranno l'istanza, in qualità di garanti, unitamente all'interessato; ciascun cacciatore locale non può proporre più di un ospite quotista ed ha la facoltà di revocare il proprio sostegno, nel caso in cui ritenga di non poter più assicurare la propria". Qualora l'ospite "fisso" contravvenga alle norme vigenti in materia di caccia, al

presente regolamento, o alle disposizioni del capo-caccia il proprio "garante" non avrà più la possibilità di proporre un nuovo ospite per i successivi n. 3 anni.

a.8) Il capo-caccia dovrà comunicare all'Ufficio del A.F.V. l'elenco degli ospiti "quotisti" e dei relativi "garanti". Gli ospiti "quotisti" saranno autorizzati preventivamente e contestualmente alla squadra ospitante.

a.9) Gli ospiti "giornalieri", singolarmente proposti dal capocaccia o dal Responsabile dell'A.F.V., ed ammessi a rotazione tra le eventuali proposte pervenute, saranno autorizzati di volta in volta, per un massimo di n. 5 giornate rinnovabili di ulteriori 5 pro capite per stagione venatoria in caso di disponibilità. Il capo-squadra dovrà preventivamente comunicare all'Ufficio dell'A.F.V. prima della battuta di caccia l'elenco degli ospiti "giornalieri".

a.10) La squadra locale ha il diritto di cacciare il cinghiale tutti i giorni consentiti su una delle due zone, estratta a sorteggio, con la squadra non residente di turno. Entrambe le squadre prima del sorteggio hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'elenco dei partecipanti alla battuta del giorno, distinto per "costituenti la squadra di base", "quotisti" e "giornalieri". Tale sorteggio sarà effettuato tra le ore 7.00 e le ore 7.30 del giorno cacciabile tra i due capo-caccia presso l'Ufficio della P.M. e alla presenza del Responsabile del Servizio o suo delegato. In mancanza o per ritardo di unodei due capo-caccia quello presente avrà la possibilità di scegliere liberamente e solamente una delle due zone di caccia.

a.11) Se durante la battuta, per qualsiasi motivo il numero dei componenti la squadra dovesse scendere al di sotto di 10 unità, il caposquadra dovrà dichiarare la fine della giornata venatoria comunicandolo al Responsabile dell'A.F.V. .

a.12) Ogni battitore potrà condurre non più di 3 cani più eventuale cucciolone di età inferiore ad anni 2 per addestramento.

a.13) Non è consentito l'utilizzo di radio ricetrasmittente come mezzo di caccia di cui al punto 5., art. 13 Legge 157/92;

a.14) Durante la battuta al cinghiale non è consentito l'abbattimento di altra selvaggina;

a.15) E' assolutamente vietato abbattere o catturare i giovani cinghiali dell'anno con manto striato o la scrofa che eventualmente li accompagna;

a.16) E' vietato assolutamente l'uso della munizione spezzata per la caccia al cinghiale.

a.17) E' fatto obbligo a tutti coloro che esercitano la caccia al cinghiale, compreso eventuali accompagnatori, di indossare apposito abbigliamento (giacche, gilet, berretti, ecc.) ad alta visibilità.

Il capocaccia è diretto responsabile nei confronti dell'A.F.V. dell'inosservanza dell'obbligo; l'eventuale accompagnatore deve sostare o camminare a strettissimo contatto con il cacciatore-responsabile e non deve assumere in nessun caso alcun atteggiamento di caccia;

a.18) Il capo-squadra ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Servizio la perdita di cani da seguita e l'intenzione di intrattenersi sul territorio per il loro ritrovamento;

a.19) Il caposquadra ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del Servizio l'eventuale sconfinamento dei cani seguiti all'interno del territorio del PNALM;

a.20) Per l'eventuale recupero dei cani i componenti la squadra, dopo la comunicazione di cui al precedente comma, sono autorizzati a percorrere esclusivamente con l'uso di veicoli e senza alcun arma al seguito, le seguenti strade: la strada comunale "Grotta Campanaro" e la strada Provinciale "Picinisco-Prati di Mezzo". E' quindi assolutamente vietata la presenza di persone, a piedi, all'interno del territorio del PNALM intente al recupero dei cani di cui sopra;

a.21) al termine di ogni giornata di caccia, come stabilito dal calendario regionale venatorio per le singole fasce orarie indicate, entrambe le squadre presenti in azienda hanno l'obbligo di comunicare al responsabile AFV il numero di capi abbattuti nella singola giornata di caccia, il sesso e la possibile età anche ai fini di un miglior censimento della specie e facilitare per le annate successive la predisposizione del Piano Venatorio di Prelievo; Per ciascuna squadra è ammesso l'abbattimento di massimo n. 4 cinghiali per ogni giornata venatoria. Per ogni capo abbattuto oltre detto limite la squadra dovrà versare all'Azienda l'importo di euro 100,00. Il capo-squadra, al termine di ogni giornata venatoria, dovrà comunicare al responsabile dell'A.F.V., il numero dei capi eventualmente abbattuti in eccedenza al predetto limite.

E' fatto obbligo al capocaccia di interrompere qualsiasi attività venatoria prima dell'imbrunire (secondo gli orari dettati dal calendario venatorio) e richiamare tutti i partecipanti alla battuta al punto di ritrovo, fatta eccezione esclusivamente per coloro che sono intenti al recupero dei cani, i quali devono essere tassativamente disarmati;

a.22) L'Azienda Faunistica Venatoria ha la facoltà di organizzare giornate di caccia alla specie cinghiale al di fuori del calendario precedentemente pubblicato;

a.23) L'Azienda Faunistica Venatoria ha la facoltà di organizzare giornate di caccia in "battuta sociale" alla specie cinghiale al di fuori del calendario precedentemente pubblicato nella quale potranno partecipare tutti gli iscritti all'Azienda, compresi coloro, cacciatori che comunque abbiano svolto altre attività di caccia interne all'azienda, quotisti, giornalieri, non abitualmente "cinghialai", compresi n. 3 rappresentanti per ogni squadra dei non residenti che abbia svolto almeno una giornata di caccia nella corrente stagione venatoria internamente all'Azienda (con esclusione di invito a quelle squadre che si fossero rese causa di gravi irregolarità) ed infine ospiti cacciatori esclusivamente per detta giornata di "battuta sociale" invitati gratuitamente dall'Uff. A.F.V. comunale a fini istituzionali e di promozione; in detta giornata, organizzata dall'Ufficio AFV le "poste" saranno obbligatoriamente assegnate a sorteggio del mattino stesso della battuta ed indicate su una apposita cartografia prodotta dall'ufficio AFV con il n. delle poste messe a sorteggio; sarà attribuita priorità di assegnazione di poste comode, vicino viabilità e/o stradelli ad anziani e/o disabile. In detta giornata non si terrà conto della divisione aziendale in due aree, bensì una sola grande battuta. Detta giornata

verrà conclusa con un ristoro offerto dalla AFV presso la casa di Caccia in loc. San Pietro e la premiazione del cacciatore che avrà abbattuto il trofeo più grande.

b) per quanto concerne strettamente la caccia alla specie Capriolo:

L' Azienda in previsione di ulteriori piani di abbattimenti con più capi a disposizione per la salvaguardia di un pregiato patrimonio faunistico auspica una responsabile collaborazione da parte di tutti i cacciatori fruitore dell' a.f.v. nel rispetto e tutela di tale specie.

b.1) per la tipologia di caccia al Capriolo il cui carico di prelievo venatorio sarà stabilito annualmente dal Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile, Servizio Agricoltura-Caccia e Pesca-Forestazione della Provincia di Frosinone si realizzeranno, con apposito calendario, giornate dedicate e con assoluto silenzio venatorio alle altre specie cacciabili;

b.2) durante la giornata di caccia di "selezione" dedicate esclusivamente al capriolo dovranno essere altresì rispettate tutte le ulteriori prescrizioni così come riportate nell'autorizzazione del Piano di Prelievo venatorio Provinciale:

- disporre che l'attuazione del Piano di Prelievo alla specie capriolo (*Capreolus capreolus*), all'interno della suddetta A.F.V. avvenga con il solo uso di carabina con sistema di puntamento ottico con appostamento o cerca e con l'ausilio del cane, solo per il recupero dell'animale ferito ed esclusivamente da parte di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da una provincia del Lazio o da altre Province riconosciute sulla base dei rapporti di reciprocità e/o da parte di cacciatori non abilitati, accompagnati da altro cacciatore iscritto al registro Provinciale di Frosinone dei Selecontrollori;

dare atto che il Concessionario della AFV "Caccia e Natura" è tenuto:

- a compilare il libretto delle uscite e la scheda biometrica allegata per ogni singolo abbattimento e da tenere a disposizione per eventuali controlli;
- ad applicare i contrassegni forniti dalla provincia all'orecchio sinistro dei capi abbattuti prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento; a conservare le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento ed al libretto delle uscite per le verifiche, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ufficio caccia della Provincia;
- b.3) per la caccia al capriolo non si procederà alla divisione in due aree dell'azienda Faunistico Venatoria così come invece per la caccia al cinghiale;
- b.4) le giornate di caccia ed il numero di cacciatori di selezione e/o cacciatori accompagnati dal selecontrollore sarà scrupolosamente e rigidamente correlato al n. di capi autorizzato annualmente dalla Provincia;
- b.5) per l'attribuzione delle autorizzazioni al prelievo da parte dei cacciatori di selezione e/o cacciatori accompagnati dal selecontrollore locali residenti si procederà secondo la seguente ripartizione:
 - 50% dei capi autorizzati attribuito a cacciatori di selezione e/o cacciatori accompagnati dal selecontrollore locale residente che ne facciano richiesta entro il 30 agosto e previa estrazione a sorte alla presenza degli interessati, calendarizzazione delle uscite fino all'effettivo abbattimento dei capi autorizzati, senza alcun costo aggiuntivo fatta eccezione dell'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera nei censimenti e di accompagnare i cacciatori residenti e non;
 - 50% dei capi autorizzati attribuito a cacciatori di selezione esterni e/o cacciatori esterni accompagnati dal selecontrollore residente che ne facciano richiesta entro il 30 agosto, con pagamento obbligatoriamente anticipato di quota aggiuntiva fissato dall'Ufficio A.F.V., come da successivo art. 11, e previa estrazione a sorte alla presenza degli interessati, con calendarizzazione delle uscite fino all'effettivo abbattimento dei capi autorizzati entro i termini indicati dal Calendario Venatorio Regionale per la specifica specie;
- b.6) A prescindere dai capi autorizzati quale prelievo annuo dalla Provincia è consentito l'abbattimento di un solo capo di Capriolo per giornata di caccia dedicata alla detta specie anche al fine di poter indicare al fruitore della giornata dedicata successiva la tipologia di "animale da ricercare ed abbattere" proprio in funzione di quelli precedentemente autorizzati ed abbattuti;
- b.7) Il raggiungimento del n. di capi, nella specifica tipologia (sesso, età, gerarchia sociale, ecc), interrompe automaticamente, per la stagione venatoria corrente, la turnazione degli eventuali cacciatori di selezione aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta, e la relativa calendarizzazione stabilita con la citata estrazione;
- b.8) Il cacciatore di selezione locale che avrà abbattuto il capo di Capriolo assegnato, "sconterà" nella stagione venatoria successiva l'inserimento all'ultimo posto della turnazione calendarizzata, sempre per la medesima tipologia di caccia, al fine di favorire tutti i residenti aventi diritto ad una potenziale equità di abbattimenti;

c) per quanto concerne strettamente la caccia alla specie Lepre:

c.1) per la tipologia di caccia alla lepre non sono previste particolari prescrizioni e limitazioni fatte salvo le seguenti disposizioni:

c.1.1) obbligo di comunicazione all'Ufficio Caccia da parte dei cacciatori residenti ed esterni autorizzati all'esercizio della caccia a detta specie della località nella quale esercitare, di volta in volta, detta disciplina almeno 48 ore precedenti alla battuta di caccia, ciò al fine di una migliore razionalizzazione di turnazioni interne all'azienda;

- c.1.2) obbligo di comunicazione di eventuale seguita ad altra specie da parte del cane di proprietà del cacciatore lepraiolo in battuta all'ufficio AFV comunale;
- c.1.3) Il capo-squadra e/o il singolo cacciatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Servizio la perdita di cani da seguita e l'intenzione di intrattenersi sul territorio per il loro ritrovamento;
- c.1.4) Il caposquadra e/o il singolo cacciatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del Servizio l'eventuale sconfinamento dei cani segugi all'interno del territorio del PNALM;
- c.1.5) per l'eventuale recupero dei cani i componenti la squadra, e/o il singolo cacciatore, dopo la comunicazione di cui al precedente comma, sono autorizzati a percorrere esclusivamente con l'uso di veicoli e senza alcun arma al seguito, le seguenti strade: la strada comunale "Grotta Campanaro" e la strada Provinciale "Picinisco-Prati di Mezzo". E' quindi assolutamente vietata la presenza di persone, a piedi, all'interno del territorio del P.N.A.L.M. intente al recupero dei cani di cui sopra;
- c.1.6) al termine di ogni giornata di caccia, come stabilito dal calendario regionale venatorio per le singole fasce orarie indicate, il cacciatore lepraiolo ha l'obbligo di comunicare al responsabile AFV il numero di capi abbattuti nella singola giornata di caccia, il sesso e la possibile età anche ai fini di un miglior censimento della specie e facilitare per le annate successive la predisposizione del Piano Venatorio di Prelievo;
- c.1.7) L'Azienda Faunistica Venatoria ha la facoltà di organizzare giornate di caccia alla specie lepre al di fuori delle giornate assegnate;
- c.1.8) L'Azienda Faunistica Venatoria ha la facoltà di organizzare giornate di caccia in "battuta sociale" alla specie lepre al di fuori del calendario precedentemente pubblicato nella quale potranno partecipare tutti gli iscritti all'Azienda, compresi coloro, cacciatori che comunque abbiano svolto altre attività di caccia interne all'azienda, quotisti, giornalieri, non abitualmente "lepraioli", compresi n. 2 rappresentanti per ogni squadra dei non residenti che abbia svolto almeno una giornata di caccia nella corrente stagione venatoria internamente all'Azienda (con esclusione di invito a quelle squadre che si fossero rese causa di gravi irregolarità) ed infine ospiti cacciatori esclusivamente per detta giornata di "battuta sociale" invitati gratuitamente dall'Uff. A.F.V. comunale a fini istituzionali e di promozione; in detta giornata, organizzata dall'Ufficio AFV le "poste" saranno obbligatoriamente assegnate a sorteggio del mattino stesso della battuta ed indicate su una apposita cartografia prodotta dall'ufficio AFV con il n. delle *poste* messe in sorteggio; sarà attribuita priorità di assegnazione di poste comode, vicino viabilità e/o stradelli ad anziani e/o disabili. Detta giornata verrà conclusa con un ristoro offerto dalla AFV presso la casa di Caccia in loc. San Pietro e la premiazione del cacciatore che avrà abbattuto il maggior numero di capi.
- c.1.9) è fatto divieto ai praticanti la caccia alla Lepre la detenzione durante la battuta di munizioni diverse da quella destinata alla Lepre.

ART. 8 ACQUISTO SELVAGGINA ED ALTRO

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ufficio Caccia, al fine di potervi provvedere in tempi ottimali determina la necessità di selvaggina per la realizzazione dei progetti di ripopolamento e reintroduzione, nonché le necessità di sementi per le colture a perdere per l'apprestamento pabulare e quanto altro utile per il miglioramento delle condizioni venatorio-ambientali del territorio dell'azienda

ART. 9 ISCRIZIONI

1) L'iscrizione alla A. F. V. è aperta a tutti i cacciatori della CEE in regola con le norme nazionali e regionali sulla caccia e iscritti all'A.T.C. FR/1. Gli ammessi all'esercizio venatorio sono così classificati:

- a) Cacciatori ammessi di diritto: i residenti, da almeno due anni, o naturali che ne facciano richiesta e che siano in regola con il versamento della quota annua.
- b) Cacciatori quotisti (non residenti): sono coloro che, compatibilmente con il carico venatorio, saranno ammessi dietro richiesta e previo pagamento delle quote stabilite dall'art.11.

ART.10 AMMISSIONE

1) Le domande di ammissione per l'esercizio venatorio e cinofilo nell'A.F.V., redatte su apposito stampato fornito dall'ufficio caccia dell'A.F.V., devono essere indirizzate al Funzionario Responsabile dell'A.F.V. Le stesse devono pervenire (solamente per la specie "Cinghiale" e "Capriolo") entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno. Al cacciatore che sia stato ammesso non verrà rifiutato il rinnovo, salvo che nell'annata precedente non gli siano state comminate sanzioni.

Avverso la mancata concessione o rinnovo è ammesso ricorso al Consiglio Comunale. Dell'ammissione o diniego sarà data notizia al richiedente. L'ammissione sarà valida se il cacciatore, entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettua il versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione. Le quote di partecipazione

devono essere versate con bollettino di c/c postale intestato all'A.F.V. con espressa indicazione della causale del versamento. La ricevuta del versamento sarà esibita all'ufficio caccia che provvederà al rilascio di apposito tesserino .

2) Le richieste saranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori residenti da almeno due anni e con effettiva abitazione nel Comune di PICINISCO o naturali;
- b) cacciatori residenti nei territori ricadenti nella fascia di protezione esterna del P.N.A.L.M., purché nelle loro strutture faunistiche venga riconosciuto pari diritto ai cacciatori residenti in PICINISCO;
- c) altri cacciatori iscritti nell'attuale A.T.C. FR/1.
- d) a seguire e compatibilmente con il carico venatorio ammissibile iscritti ai vari ATC.

3) Può essere rifiutata l'ammissione ai richiedenti che abbiano agito contro l'A.F.V. e le sue finalità, indipendentemente dai criteri di cui al comma che precede

Art. 11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione alla A.F.V. saranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale, su proposta del funzionario responsabile secondo le necessità di previsione e sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti gestioni, nel rispetto di quanto segue:

Il contributo è così stabilito:

Cacciatori ammessi di diritto:

- Quota annua residenti di € 100,00 (cento/00) - Sono esentati da tale quota, per il 1° anno, i neo cacciatori e i cacciatori over 70, comprensive dell'uso della "Casa di Caccia" in loc. S. Pietro limitatamente al periodo di caccia alla specie Cinghiale e dell'eventuale partecipazione alla giornata di caccia di selezione dedicata al solo Capriolo, da versare prima della stagione venatoria. - Quota annua di € 500 (cinquecento/00) da versare prima della stagione venatoria per i "quotisti" fissi che esercitano la caccia alla specie "cinghiale".

- Quota annua di € 600 (seicento/00) da versare prima della stagione venatoria per i "quotisti" fissi che esercitano la caccia alla specie "cinghiale" + quota migratoria intera stagione.

- Quota di € 25,00 per gli ospiti "giornalieri" per un massimo di n. 5 giornate venatorie rinnovabile di ulteriori 5 gg per ogni ospite da versare anticipatamente all'autorizzazione.

Cacciatori quotisti (non residenti):

- alla specie cinghiale quota giornaliera € 500,00 a squadra (comprensivo dell'uso della "Casa di Caccia" per eventuali e comprovate necessità).

- alla specie lepore: quota giornaliera € 50,00 a persona
quota € 250,00 " per un massimo di 12 gg.

Sarà consentito l'abbattimento di massimo n. 2 capi per ogni battuta e per ogni giornata di caccia.

- alla specie fagiano – starna:

| | |
|----------------|----------|
| quota x 1 capo | € 35,00 |
| quota x 2 capi | € 50,00 |
| quota x 3 capi | € 65,00 |
| quota x 4 capi | € 80,00 |
| quota x 5 capi | € 95,00 |
| quota x 6 capi | € 110,00 |
| quota x 7 capi | € 125,00 |

Tali importi comprendono: quota d'ingresso – capi abbattuti – quota per l'accompagnatore, e si intendono per ogni singolo cacciatore e per singola giornata venatoria.

L'abbattimento è consentito nei limiti del calendario venatorio regionale, salvo maggiori limitazioni richieste da particolari situazioni faunistico-ambientali. E' consentito l'impiego di massimo n.3 cani da ferma per ogni cacciatore.

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|--------|
| - alla specie migratoria: | quota mezza giornata | € | 5,00 |
| | quota giornaliera | € | 10,00 |
| | quota x 7 gg. | € | 50,00 |
| | quota x 12gg. | € | 100,00 |
| | quota intera stagione | € | 250,00 |

- alla specie Capriolo: quota giornaliera di ingresso € 25,00
 - più € 300,00 a capo abbattuto

Tale importo comprende: quota per l'accompagnatore, e si intende per ogni singolo cacciatore e per singola giornata venatoria.

ART. 12 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1) Il tesserino rilasciato dall'ufficio A.F.V. dà diritto all'esercizio della caccia nell'A.F.V. per l'intera annata venatoria; è strettamente personale e non può essere in alcun caso ceduto. Esso è rilasciato entro l'inizio dell'annata venatoria. Sul tesserino andranno registrate:

- le giornate di caccia fruite;
- il carniere acquisito;
- i provvedimenti disciplinari subiti.

2) Il tesserino andrà esibito ad ogni richiesta del personale di vigilanza e dovrà seguire permanentemente il cacciatore durante la pratica venatoria.

3) Ai soli cacciatori fruitori di permesso giornaliero sarà rilasciato apposita autorizzazione.

ART. 13 VIGILANZA VENATORIA

1) Fatta salva la regolamentazione prevista dagli articoli specifici della legge 157/90 e delle disposizioni contenute nelle leggi regionali la vigilanza venatoria sul territorio verrà effettuata mediante l'impiego di:

- guardie venatorie provinciali;
- guardie del P.N.A.L.M.;
- polizia municipale;
- guardie del Corpo Forestale dello Stato;
- guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie;

2) L'incentivazione dell'attività di vigilanza, nei casi in cui si ricorra alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, verrà effettuata mediante l'erogazione di contributi a titolo di rimborso spese e premi annuali di rendimento, da fissarsi a cura della Giunta Municipale, su proposta del Funzionario Responsabile.

3) Le guardie venatorie volontarie, nell'assolvimento dei compiti loro affidati, hanno l'obbligo di tenere una condotta irreprensibile sotto ogni aspetto ed un contegno serio e corretto nei confronti dell'utente cacciatore.

In caso di contestazioni di eventuali infrazioni, devono redigere regolare verbale in triplice esemplare sugli appositi modelli ed inoltrarlo, oltre che agli organi preposti, anche all'Ufficio A.F.V. del Comune di Picinisco.

4) In nessun caso è consentito agli addetti alla vigilanza di obblare l'infrazione contestata.

5) Annualmente saranno tenuti, in collaborazione con le associazioni venatorie, corsi di aggiornamento per le guardie volontarie, ai quali corsi le guardie volontarie in servizio saranno tenute a partecipare.

ART. 14 DIVIETI

1) Fatti salvi i divieti sanciti dalla legge 157/92 e dalle disposizioni regionali, è altresì vietato:

- a) ai cacciatori ammessi accompagnarsi durante l'attività venatoria o cinofila a cacciatori non autorizzati e di consentire a chicchessia di esercitare all'interno dell'A.F.V. qualsiasi forma di caccia, attività cinofila o di addestramento cani o volo per i falchi;
- b) ai cacciatori ammessi di adoperarsi per scacciare la selvaggina dall'interno delle zone di rifugio e protezione (riservino);
- c) ai non autorizzati l'impianto nell'area dell'A.F.V. di appostamenti fissi e di quelli temporanei che comportino preparazione di sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno. Autorizzazioni in tal senso saranno rilasciate esclusivamente a cacciatori ammessi ultrasessantenni o portatori di handicap.

- 2) E' sempre e comunque vietato il taglio di cespugli, rami, alberi se non nell'ambito di interventi programmati in accordo con l'amministrazione comunale e il corpo forestale dello Stato e, per le aree ricadenti nella fascia di protezione esterna del P. N. A .L. M. , con l'ufficio competente di quest'ultimo.
- 3) E' sempre vietata la caccia sui fondi coltivati. Ogni eventuale danno sarà risarcito ai proprietari dei fondi dal cacciatore che li abbia causati.
- 4) E' tassativamente vietato abbattere specie animali in esubero rispetto alle previsioni del calendario venatorio dell'A.F.V. o, in mancanza dello stesso, da quello regionale.
- 5) E' vietato mettere in atto pasturazioni di qualsiasi genere per la selvaggina ad eccezione per il foraggiamento di soccorso e comunque sempre coordinato dall'ufficio caccia comunale.
- 6) E' vietato l'esercizio della caccia usando richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico. E' altresì vietato l'uso di veleno, sorgenti luminose artificiali, lacci, trappole, tagliole, specchi ed altri dispositivi abbaglianti, reti, esche comunque confezionate.
- 7) E' vietato l'uso di congegni di mira dotati di convertitori di immagine o dispositivi di ingrandimento per la visione notturna.
- 8) E' vietato, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, recarsi sulla zona di caccia prima delle ore 7.00.
- 9) E' vietato soffermarsi lungo i percorsi di pastura o di rientro dei cinghiali in modo da trattenere, deviare o comunque infastidire detto selvatico.

ART. 15 DOVERI

- 1) Nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'A.F.V. i cacciatori residenti ammessi, hanno l'obbligo di collaborare con l'Ufficio Caccia e di prestare la propria opera per almeno tre giornate, per lo svolgimento di attività di gestione quali: pastura della selvaggina nei casi di particolare necessità; la protezione dei nidi; delle uova e dei piccoli nati; il ripopolamento e la cattura della selvaggina, gli interventi di ricostituzione ambientale e tutela ecologica; la vigilanza venatoria; la segnalazione di eventuali scompensi faunistici che potrebbero determinare danno alle colture agricole, la collaborazione nella bonifica del territorio da discariche e rifiuti, il tabellamento , il recupero di vecchi casolari, ecc. ecc.
- 2) Durante l'espletamento dell'attività venatoria e cinofila, ogni cacciatore ammesso ha l'obbligo di tenere nei confronti degli altri un comportamento serio e corretto improntato alla massima lealtà ed al rispetto del regolamento interno e di ogni altra disposizione regolamentare o di legge.
- 3) Ogni cacciatore è tenuto, se richiesto, da agenti e da ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché dal personale di sorveglianza della A.F.V., anche volontario, ad esibire la specifica licenza governativa, il tesserino regionale , la polizza assicurativa, l'autorizzazione a cacciare in A.F.V., la selvaggina abbattuta, nonché a lasciar verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta o i mezzi di caccia, ivi compreso i veicoli.

ART. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell' Ufficio A.F.V.:
- a) sospensione dalla caccia per la stagione in corso in caso di recidiva per sanzioni amministrative accumulate nella stessa stagione venatoria;
 - b) radiazione dalla A.F.V. a seguito di gravi scorrettezze venatorie;
 - c) revoca al "garante" del diritto di proposta.

ART. 17 SANZIONI

- 1) Fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione delle leggi sulle armi, della legge 157 dell'11.02.1992 e della legge regionale n.17 del 2.05.1995, per la violazione delle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni da versarsi a titolo di risarcimento danni dell'A.F.V., oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari previsti nel comma a) dell'art. 16 :

| VIOLAZIONE ARTICOLO | COMMI/LETTERA | IMPORTO |
|----------------------------|---|------------------|
| Minimo | Massimo | |
| 7 | 15), 16), 18), 19), 20), 21), 22), 23) | € 50,00 € 350,00 |
| 14 | 1) a), b), | € 50,00 € 350,00 |
| 14 | 1) c) | € 25,00 € 200,00 |
| 14 | 2), 3), 4) 5), 6) 7), 8), 9) | € 80,00 € 500,00 |

2) Tutte le infrazioni segnalate saranno sottoposte all'esame del Responsabile dell'A.F.V. per le opportune valutazioni per la stagione venatoria in corso ed anche in sede di rilascio del tesserino dell'A.F.V. negli anni successivi.

3) Per ogni eventuale violazione del presente regolamento, non contemplata nei commi precedenti, si applica una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, ferma restando la possibilità, per le violazioni di particolare gravità, di applicazione di quanto previsto nel precedente articolo.

ART. 18 ENTRATE

1) Le entrate sono costituite da:

- a) quote di partecipazione alla spesa sottoscritte dai cacciatori ammessi;
- b) proventi derivanti dal contenzioso;
- c) proventi derivanti dall'attività cinofila;
- d) eventuali contributi di privati e associazioni;
- e) eventuali contributi d'enti.

2) A chiusura di ogni esercizio per il pareggio del bilancio eventuali attività saranno destinate per i miglioramenti ambientali o realizzazione di strutture ricreative o ricettive ad uso degli utenti del mondo venatorio.

ART. 19 RIMBORSO SPESE

1) Tutte le cariche ricoperte negli organi della A.F.V. sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese sostenute e debitamente documentate.

ART. 19/bis ATTIVITA' RICREATIVE

L'Azienda Faunistico Venatoria promuove iniziative, a favore dei cacciatori residenti e/o naturali, di attività e di scambi venatorio-culturali con altre strutture, partecipando per le spese fino al 50%.

L'Azienda Faunistico Venatoria promuove, altresì, pacchetti a disposizione di cacciatori utenti in accordo con tutte le strutture ricettive ed attività commerciali presenti sul territorio comunale. In particolare l'Ente Comunale, in collaborazione con la Pro-Loco, si attivano a realizzare pacchetti economicamente vantaggiosi per l'utente riguardante : vitto ed alloggio presso strutture ricettive (Bed & Breakfast, affittacamere, ostello della gioventù, alberghi, abitazioni private), quota ingresso A.F.V., ricovero e mantenimento cani ed eventuali sconti presso le attività commerciali. Dette proposte economiche verranno adeguatamente pubblicizzate sul sito ufficiale del Comune di Picinisco ed in altre forme.

ART.20
NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Fino alla entrata in vigore si applicano le disposizioni del calendario venatorio regionale ridotto per ciò che concerne i prelievi di un quinto.
- 3) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nella legge dello stato N.157/92 e nella legge regionale.
- 4) Al Consiglio Comunale , su proposta del Responsabile dell'Ufficio Caccia è riservata la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento.
- 5) Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente agli enti e privati interessati.

Il presente regolamento si compone di n.20 articoli.